

16 FEB. 2024



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 06/04/2023
DELL'ASSOCIAZIONE "TEATRO BANDITO ETS"

Oggi, 13/02/2024, alle ore 10:30, presso sede organizzativa e legale di via Balinsizza 515 a Caronno Pertusella;

si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione Teatro Bandito ETS con il seguente O.d.G.:

1. approvazione delle modifiche allo statuto sociale per recepire le integrazioni richieste dall' Ufficio della Provincia di Varese, settore Cultura, Turismo e Terzo Settore, RUNTS Lombardia con lettera del 07/02/2024 ai fini della iscrizione al Registro Unico Terzo Settore Lombardia.
2. varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea la presidente Zoccarato Francesca che chiama a fungere da segreteria Davide Visconti che accetta. La Presidente, constata la presenza in proprio o per delega dei soci: e precisamente Matteo Curatella, dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione del primo punto dell'O.d.G., il Presidente espone all'Assemblea che una revisione dello statuto sociale per recepire le integrazioni richieste dall' Ufficio della Provincia di Varese, settore Cultura, Turismo e Terzo Settore, RUNTS Lombardia con lettera del 07/02/2024 ai fini della iscrizione nel medesimo registro.

Dopo una breve discussione lo Statuto, viene posto ai voti e viene integralmente approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci, così come da allegato al presente verbale che ne costituisce parte integrante.

Nessun altro chiedendo parola e non essendoci altro da deliberare, l'Assemblea Straordinaria viene chiusa alle ore 11:15 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Caronno Pertusella, 13/02/2024

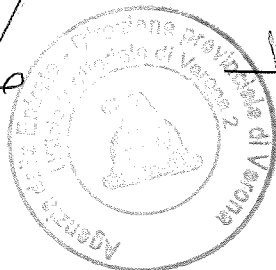
16 FEB. 2024

La Presidente

Zoccarato Francesca

La Segretaria

Visconti Davide



STATUTO SOCIALE

Art.1 – Costituzione –

A norma dell'art. 36 e segg. Del Codice Civile e del decreto leg.vo n. 117/2017 è costituito nella forma della Associazione non riconosciuta (Ente del Terzo Settore) - non a scopo di lucro – secondo principi di democraticità e non discriminatori – denominata “ **TEATRO BANDITO –ETS** . L'uso dell'acronimo ETS, obbligatorio nella denominazione e in ogni comunicazione pubblica, è subordinato all'iscrizione del REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE previsto dal decreto leg.vo n.117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE).

L'Associazione ha sede in Caronno Pertusella (VA).

Il consiglio direttivo potrà istituire sedi operative o amministrative anche altrove; l'assemblea dei soci potrà modificare la sede legale, e, nel caso avvenga all'interno dello stesso Comune, senza che ciò costituisca modifica statutaria.

Art.2 – -Scopo – Attività -

L'Associazione "TEATRO BANDITO ETS", più avanti per brevità semplicemente associazione, non ha scopo di lucro, è una libera Associazione, aperta a tutti i cittadini di qualsiasi sesso e condizione nel rispetto delle reciproche libertà. L'Associazione si prefigge, quale fine istituzionale, lo svolgimento di ogni iniziativa idonea a promuovere le arti performative in tutte le forme e accezioni.

- L'associazione *non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di produzione o scambio di beni o servizi*¹:

E' costituita ai sensi Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, ha come **scopo** la realizzazione delle seguenti attività d'interesse generale previste dall'art. 5 del medesimo decreto alle lettere dello stesso di seguito indicate:

1. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale e culturale in particolar modo volte a promuovere la tradizione del teatro popolare, quale mezzo per costruire di momenti di condivisione ludica e culturale. Sono incluse attività

anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- 3. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale**
- 4. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;**
- 5. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;**

L'Associazione si prefigge, quale fine istituzionale, lo svolgimento di ogni iniziativa idonea a promuovere le arti performative in tutte le forme ed accezioni. Pertanto l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

- Promuovere e/o produrre eventi, spettacoli, rappresentazioni artistiche, interventi, come momento di incontro sociale e scambio culturale tra artisti rappresentanti diversi linguaggi teatrali e artistici (teatro popolare, circo, teatro di figura, teatro ragazzi, musica dal vivo, installazioni artistiche), atti a promuovere la cultura del teatro viaggiante e il recupero delle tradizioni popolari del circo e teatro popolare, in particolare modo nel territorio italiano.
- L'associazione svolgerà sia l'attività di teatro viaggiante con la propria arena esibendosi in giro con propri spettacoli e installazioni artistiche e/o ospitando artisti esterni che condividono la poetica del Teatro Bandito; sia attività di direzione artistica e logistica per Comuni, Proloco, in generale Enti Pubblici atti a promuovere attività di interesse culturale e sociale.
- Organizzare corsi rivolti agli Associati, sia annuali che in forma di workshops, con l'ausilio di insegnanti interni all'Associazione o con il contributo provvisorio di docenti esterni, che possano contribuire alla formazione;
- Organizzare corsi e workshops rivolti ad altre Associazioni, Scuole, o altri Enti locali, regionali, statali o esteri, o privati;
- Organizzare e promuovere attività culturali, turistiche, ricreative e sportive (Festival, Rassegne, conferenze o altro), nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e dell'intera comunità. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, intolleranza, violenza, di censura, di ingiustizia, di razzismo o discriminazione, di solitudine forzata sono potenziali settori di intervento dell'Associazione.

L'associazione potrà inoltre:

- Pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi o altro riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;
- Realizzare propri audiovisivi e altri materiali od oggetti necessari al perseguimento degli scopi sociali, curandone, all'occorrenza, la distribuzione;
- Utilizzare siti internet o strumenti multimediali affini.

L'associazione opererà in rete con Enti del Terzo Settore, Enti Pubblici e Privati e potrà stipulare convenzioni, contratti, aderire ad associazioni temporanee di impresa, consorzi e quanto altro necessario alla realizzazione degli scopi sociali. L'Associazione potrà avvalersi della collaborazione,

del patrocinio e dell'affiliazione di analoghe Associazioni italiane o estere per lo sviluppo di iniziative che si inseriscano nei propri fini istituzionali.

L'associazione potrà inoltre, nei limiti delle previsioni dell'art. 6 del decreto leg.vo n. 117/2017 esercitare attività diverse da quelle di interesse generali sopra indicate comunque secondarie e strumentali alle stesse, deliberate dal consiglio direttivo, quali, a solo titolo di esempio, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di gadget e simili.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Art.3 - Soci/e -

I/le Soci/e sono le persone fisiche, che, condividendo gli scopi dell'Associazione, collaborano alle attività associative e/o usufruiscono dei servizi dell'Associazione, purché in regola con il versamento della quota associativa.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria dei soci su proposta del consiglio direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Soci Ordinari sono coloro che, condividono le finalità dell'Associazione e versano annualmente la quota associativa.

Lo status di associato è a carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dagli art. 13-14-15 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Possono essere socie anche le persone giuridiche, purché Enti del Terzo settore o non a scopo di lucro.

Possono essere soci i soci minorenni, i quali eserciteranno i loro diritti attraverso la potestà genitoriale.

Gli associati hanno il diritto di :

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee.

Gli associati/e hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al presidente che metterà a disposizione i libri entro 15 giorni dalla richiesta alla presenza dello stesso.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art.4 - Organi Sociali -

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il/la Presidente
 - l'organo di controllo e Revisore legale dei conti
-

Art.5 - Assemblea -

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci e le socie in regola con il pagamento della quota di adesione. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto del rendiconto economico/finanziario o il bilancio consuntivo e del bilancio sociale se ricorre per legge.

Spetta all'Assemblea ordinaria determinare le linee generali e gli orientamenti dell'Associazione; la determinazione dei programmi operativi dell'Associazione e la verifica della loro attuazione; l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico/finanziario; l'approvazione della relazione di missione e l'approvazione del bilancio sociale, se obbligatorio per legge; l'elezione dei membri componenti il Consiglio Direttivo, la delibera di eventuali modifiche dello Statuto; la deliberazione sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali anche promuovendo azioni di responsabilità nei loro confronti, la deliberazione sull'esclusione degli associati; l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari. Spetta all'Assemblea straordinaria la deliberazione delle modifiche statutarie, dello scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. Ogni Socio/a ha diritto di esprimere un solo voto, con la possibilità di delegare un altro/a socio/a se impossibilitato/a a partecipare.

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I/le soci/e deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le Assemblee Straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza del 75 % dei soci/ie e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

In seconda convocazione, le Assemblee Straordinarie sono valide con la presenza della metà più uno dei soci e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'Associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

La convocazione dell'Assemblea avverrà a mezzo mail, messaggio whatsapp, purchè comprovante la ricezione inviata a tutti i soci dieci giorni prima della data dell'Assemblea .

Le riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità dei/delle partecipanti

Art.6 - Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione utili al raggiungimento del fine sociale.

In particolare: predispone i bilanci annuali di esercizio e il bilancio sociale, qualora ricorra l'obbligo di legge; delibera l'ammissione, l'esclusione dei soci, il recesso dei soci; cura l'esecuzione delle delibere assembleari; emana l'eventuale regolamento interno dell'Associazione da approvare in assemblea; determina le quote sociali di adesione e le quote annuali, gli eventuali altri contributi supplementari. Provvede per l'apertura e l'eventuale chiusura di conti correnti postali e bancari. Istituisce sedi operative e/o amministrative e la modifica della sede legale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri.

Ogni Consigliere ha diritto a esprimere un solo voto, senza possibilità di delega. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti presenti e le delibere sono valide solo in presenza della metà dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 5 esercizi e i singoli Consiglieri possono essere rieletti.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità dei/delle partecipanti.

Art.7 - Presidente e Vicepresidente -

Il Presidente rappresenta l'Associazione verso i terzi; ha la firma legale dell'Associazione e può, pertanto, ricevere fondi a qualsiasi titolo in nome e per conto dell'Associazione; può accendere conti bancari e assimilati; può infine compiere tutte le azioni legate alla propria carica di rappresentanza generale dell'Associazione. I poteri di firma possono essere delegati ad altro Consigliere per specifici atti o mandati deliberati dal Consiglio.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica per cinque esercizi e può essere rieletto. In caso di assenza, egli viene sostituito dal Vice-Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno.

I poteri di firma possono comunque, per singoli atti, quali le operazioni bancarie, essere delegati anche a soci dell'Associazione.

Art.8 - Delibere -

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, devono risultare nell'apposito libro dei verbali.

Art.9- Organo di controllo –

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art.10 - Quote -

Il Socio è tenuto a contribuire alla vita dell'Associazione versando la quota associativa annuale e versando eventuali contributi supplementari, partecipando e promuovendo alle iniziative conformi alle finalità dell'Associazione.

Art.11 - Ammissione -

Chi intende essere ammesso come Socio/a deve presentare domanda al Consiglio Direttivo. Nella domanda il/la richiedente dovrà indicare: nome, cognome, data di nascita, residenza e recapiti.

Il Consiglio Direttivo delibera in merito e la comunicazione di accettazione deve essere comunicata all'interessato entro 30 giorni e annotata nel libro soci.

Il Direttivo deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Il socio che ha proposto la domanda di ammissione socio può entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte; l'assemblea se non appositamente convocata, dovrà deliberare in occasione della successiva convocazione.

Art.12 - Cessazione -

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, per decadenza o per esclusione.

Art.13 - Recesso -

Può recedere il Socio che non intende continuare a collaborare con le attività dell'Associazione. Il recesso del Socio diventa operante solo dopo l'accoglimento della revoca da parte del Consiglio Direttivo.

Art.14 - Esclusione -

Può essere escluso il Socio:

- a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;
- d)indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni,
- f) inattività prolungata

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo dopo che al Socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. Il socio escluso può appellarsi all'assemblea affinché decida in merito, entro 20 giorni dalla delibera di esclusione del diritto; la stessa dovrà essere convocata dal consiglio direttivo entro 20 giorni dalla richiesta di appello.

Art.15 - Diritti -

I Soci che cessano di appartenere all'Associazione per recesso o esclusione, come pure gli eredi del Socio defunto, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale e non possono richiedere i contributi associativi e le quote già versate

Art. 16- Volontari/ie

I volontari e le volontarie sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai/le volontari/ie possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i/le volontari/ie contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17- Apporti di lavoro degli associati e/o di terzi

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi e secondo le previsioni dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 anche avvalendosi dei propri associati.

Art.18 - Esercizio Sociale e Bilancio consuntivo/rendiconto economico finanziario e Bilancio sociale

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati alle finalità istituzionali e non saranno in alcun modo distribuiti tra i soci, ma reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Il bilancio o rendiconto economico finanziario redatto secondo le disposizioni dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e depositato entro i termini di legge nel Registro Unico del Terzo Settore.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

l'associazione deve redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 19- Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta al Presidente che metterà a disposizione i libri entro 15 giorni dalla richiesta alla presenza dello stesso.

Art.20- Patrimonio Sociale - Risorse Economiche – Divieto di distribuzione dell'utile

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento delle finalità statutarie.

E' comunque vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione trae le proprie risorse economiche oltre che dalle quote associative e gli eventuali contributi associativi supplementari richiesti ai soci dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 2 del presente statuto , secondo le previsioni del decreto leg.vo n. 117/ 2007 , ovvero tramite servizi erogati a soci o terzi, anche in regime di accreditamento, convenzione, contrattualizzazione anche con Pubbliche Amministrazioni nazionali, dell'Unione Europea, straniere, organismi di diritto internazionale; fondi pervenuti a titolo di raccolta fondi, sponsorizzazioni, liberalità e ogni altra modalità ammissibile dal Codice del Terzo Settore.

Art.21- Scioglimento e destinazione del patrimonio -

In caso di scioglimento o estinzione dell'associazione per qualunque causa il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, ad altri Enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe individuati dall'Assemblea all'atto di scioglimento o, in mancanza di tale decisione, alla Fondazione Italia Sociale.

Art.22 - Clausola compromissoria -

Su controversie nascenti dall'interpretazione del presente Statuto e da rapporti con altri Soci o con l'Associazione in relazione alle attività sociali, ciascun Socio è tenuto a rimettere ogni decisione a un arbitro, amichevole compositore, nominato in accordo tra le parti interessate alla controversia e, in caso di ulteriore disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente.

L'arbitro è mandatario delle parti a tutti gli effetti e svolge il proprio incarico senza formalità di procedura, con l'obbligo di assicurare l'esercizio del diritto di contraddittorio.

ART. - 23 Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore

La Presidente

Francesca Ruffo
[Signature]



16 FEB. 2024

Cirena Ruffo *Genaro*

Reg. to all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DIVERONA2	
a data del timbro o calendario	
posto a lato	
Atti Privati Serie 3N, 279	
Liquidati 0,00	
ZERO/00	
Dr. LGS.	
11/7/2017	

per il Direttore
Il Funzionario
DIREZIONE DIVERONA2
[Signature]